

6.9.2018

A8-0060/ 001-174

EMENDAMENTI 001-174

presentati da Commissione per la cultura e l'istruzione

Relazione

Helga Trüpel

Corpo europeo di solidarietà

A8-0060/2018

Proposta di regolamento (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa il quadro giuridico del **corpo** europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa il quadro giuridico del **servizio** europeo di solidarietà e **volontariato e** che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

(La modifica si applica all'intero testo, ad eccezione dei considerando 2,3, 38 bis e 38 ter. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) ***L'Unione europea si fonda sulla*** solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni *e* conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo la propria solidarietà nella pratica.

Emendamento

(1) ***La*** solidarietà, tra i cittadini ***dell'Unione*** e tra gli Stati membri, ***rappresenta uno dei valori universali su cui si fonda l'Unione europea.*** Questo valore comune guida le sue azioni, conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo la propria solidarietà nella pratica, ***e stimola l'interesse dei giovani nei confronti del progetto comune europeo. Il principio della solidarietà è sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, ***facendo*** così un'esperienza ***non solo lavorativa ma anche*** umana senza pari.

Emendamento

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, ***abilità e conoscenze, acquisendo*** così un'esperienza umana senza pari, ***fondamentale anche per lo sviluppo di una cittadinanza dell'Unione attiva e impegnata.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *Il servizio europeo di*

solidarietà e volontariato (ESVS) mira a progredire verso un'agenda politica globale per il volontariato nell'Unione sulla base dei risultati dell'anno europeo del volontariato 2011.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, impegnarsi a definire disposizioni che rendano quanto più possibile attraente la partecipazione al servizio europeo di solidarietà e volontariato (ESVS).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà" del 7 dicembre 2016¹⁸, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori, e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi per far fronte alle diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase *del* corpo europeo di solidarietà, durante la quale *cui* sono stati attivati *otto* diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. Queste attività, a prescindere dal fatto che siano state attuate prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicare le regole e le condizioni previste dai programmi dell'Unione che le hanno finanziate nell'ambito della prima fase *del*

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà" del 7 dicembre 2016¹⁸, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà *di elevata qualità* riguardanti una vasta gamma di settori, e sostenere gli attori nazionali, *regionali* e locali negli sforzi per far fronte alle diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase *di quello che era allora denominato* corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. Queste attività, a prescindere dal fatto che siano state attuate prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicare le regole e le condizioni previste dai

corpo europeo di solidarietà.

programmi dell'Unione che le hanno finanziate nell'ambito della prima fase **di quello che era allora denominato** corpo europeo di solidarietà.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Solidarietà significa un senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che viene espresso attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che **possano consentire loro** di esprimere **l'impegno a vantaggio delle comunità** e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per **lo** sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, **migliorando in questo modo la loro occupabilità**. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti **e** lavoratori.

(4) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà **di elevata qualità**, che **influiscono positivamente sulla società e consentano loro** di esprimere **il loro** impegno **in solidarietà con le comunità locali e a vantaggio di queste ultime nonché di rafforzare la coesione sociale** e acquisire al contempo esperienza, **conoscenze**, abilità e competenze utili **anzitutto per il loro** sviluppo personale, **migliorando così la loro autostima, autonomia e motivazione all'apprendimento, nonché stimolando il loro sviluppo** formativo, sociale, **artistico, linguistico, culturale**, civico e professionale. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti **o lavoratori, nel rispetto delle legislazioni nazionali sulla mobilità dei** lavoratori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Occorre dedicare una particolare attenzione al multilinguismo, in quanto una parte dei collocamenti di solidarietà sarà di natura transfrontaliera.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze **sociali insoddisfatte**, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

(5) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè **contribuire a superare sfide sociali importanti, chiaramente individuate, e a** rispondere a esigenze **significative e chiaramente individuate, oltre a** contribuire a rafforzare le comunità **locali o nazionali e la coesione sociale nonché a potenziare la cittadinanza attiva. Le attività di solidarietà dovrebbero rispondere a esigenze personali e contribuire allo sviluppo professionale dei partecipanti,** offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze, **abilità** e competenze preziose, essere finanziariamente **sostenibili ed effettivamente** accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene. **Le attività di solidarietà dovrebbero garantire un equilibrio geografico e l'inclusione e l'accessibilità effettive, in particolare dei giovani svantaggiati. Le attività di solidarietà non dovrebbero mai sostituirsi alle politiche di responsabilità sociale delle imprese, né dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro o i tirocini esistenti.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) *L'ESVS dovrebbe offrire ai giovani la possibilità di maturare preziose esperienze, sviluppare le proprie competenze e contribuire alla società con maggiori e migliori opportunità che interessino un ampio spettro di attività, fornendo al contempo l'accesso a una formazione adeguata, cui faccia seguito un riconoscimento formale delle competenze e delle esperienze acquisite.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) *Il corpo europeo di solidarietà* costituirebbe un punto di accesso **unico** per le attività di solidarietà in tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità di tale quadro con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il **corpo europeo di solidarietà** dovrebbe basarsi sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi esistenti, in particolare del servizio volontario europeo. **Esso dovrebbe inoltre integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri a sostegno dei giovani e agevolare il passaggio di questi ultimi dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani¹⁹, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. Dovrebbe essere garantita anche la complementarità con le esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei**

(6) *L'ESVS* costituirebbe un punto di accesso **principale** per le attività di solidarietà in tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità di tale quadro con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione **e non dovrebbe essere messo a rischio il finanziamento dei pertinenti programmi esistenti nel campo della solidarietà. L'ESVS** dovrebbe basarsi sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi esistenti, in particolare del servizio volontario europeo **e del programma Gioventù in azione**. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti **e l'ESVS**, in particolare **con** i sistemi di solidarietà, **di volontariato, di servizio civile** e di mobilità per i giovani **a livello nazionale, regionale o locale. Si dovrebbe garantire che l'ESVS continui a essere privo di discriminazioni fondate sul genere o considerazioni di ordine sociale o economico e si basi, ove opportuno, sulle buone pratiche. L'ESVS non dovrebbe**

servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.

sostituire i sistemi nazionali. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani l'accesso alle attività di solidarietà nazionali in tutti gli Stati membri mediante quadri giuridici adeguati e risorse nazionali. È opportuno istituire partenariati con le reti europee specializzate in determinati problemi sociali urgenti rispetto ai quali la risposta degli Stati membri è insufficiente, quali la povertà estrema, il fenomeno dei senzatetto, la miseria all'interno delle minoranze, ad esempio le comunità rom, e l'emarginazione dei richiedenti asilo.

¹⁹ Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) I collocamenti, i progetti e le attività di messa in rete di solidarietà nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale offrono ai giovani un'opportunità unica per procedere allo scambio delle migliori pratiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di massimizzare l'incidenza *del corpo europeo di solidarietà*, si dovrebbe consentire ad altri programmi dell'Unione, quali il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il programma "Europa per i cittadini", il Fondo europeo di sviluppo regionale e il programma per la salute, di contribuire agli obiettivi dell'iniziativa sostenendo attività che

(7) Al fine di massimizzare l'incidenza *dell'ESVS*, si dovrebbe consentire ad altri programmi dell'Unione, quali il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il programma "Europa per i cittadini", il Fondo europeo di sviluppo regionale e il programma per la salute, di contribuire agli obiettivi dell'iniziativa sostenendo attività che rientrano nel suo campo di

rientrano nel suo campo di applicazione. Tale contributo dovrebbe essere finanziato conformemente ai rispettivi atti di base dei programmi interessati. Una volta ottenuto il marchio di qualità **del corpo europeo di solidarietà, i beneficiari** dovrebbero avere accesso al portale dell'iniziativa e beneficiare delle misure di qualità e di sostegno previste per il tipo di attività offerta.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **Il corpo europeo di solidarietà** dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità dovrebbero contribuire a migliorare **il loro** sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. **Il corpo europeo di solidarietà** dovrebbe inoltre sostenere attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 9

applicazione. Tale contributo dovrebbe essere finanziato conformemente ai rispettivi atti di base dei programmi interessati **nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei giovani, della società civile e dei sistemi di volontariato esistenti negli Stati membri**. Una volta ottenuto il marchio di qualità **dell'ESVS, le organizzazioni partecipanti** dovrebbero avere accesso al portale dell'iniziativa e beneficiare delle misure di qualità e di sostegno previste per il tipo di attività offerta.

Emendamento

(8) **L'ESVS** dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità dovrebbero **aiutare a dare risposta a esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e dovrebbero** contribuire a migliorare **lo** sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale **dei giovani**. **L'ESVS** dovrebbe inoltre sostenere attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. **Esso dovrebbe inoltre contribuire a sostenere e rafforzare le organizzazioni esistenti che attuano azioni di solidarietà.**

(9) Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento **non formale e informale** che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e **professionale**, la cittadinanza attiva e **l'occupabilità** dei giovani. Le attività di volontariato non **dovrebbero incidere** negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, **né** sostituirsi ad esse. **Al fine di garantire la continuità delle attività di volontariato sostenute a livello dell'Unione, quelle che dipendono dal servizio volontario europeo e rientrano nell'ambito geografico del corpo europeo di solidarietà dovrebbero essere sostenute da quest'ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri. Le altre attività di volontariato dipendenti dal servizio volontario europeo e che non rientrano nell'ambito geografico del corpo europeo di solidarietà dovrebbero continuare a essere sostenute nel quadro del programma istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport²⁰. Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia i collocamenti di volontariato transfrontalieri nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute nel quadro del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli svolti nell'ambito del servizio volontario europeo.**

²⁰ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù

(9) Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento formale e **non formale** che potenzia lo sviluppo personale e socioeducativo e la cittadinanza attiva dei giovani. **Tuttavia, dati la natura transettoriale delle attività connesse al mondo della solidarietà, il diverso status dei soggetti giuridici e delle organizzazioni senza scopo di lucro potenzialmente implicati in tali attività e la rilevanza socioeconomica del settore della solidarietà nell'Unione, il presente regolamento dovrebbe includere disposizioni volte a garantire che** le attività di volontariato non **incidano** negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, **e le attività di solidarietà non dovrebbero** sostituirsi ad esse **o essere effettivamente utilizzate al loro posto. Per tale ragione i** collocamenti di solidarietà **sotto forma di volontariato dovrebbero essere offerti solo dalle organizzazioni partecipanti del settore non profit, dalle fondazioni e dalle imprese sociali.**

e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani **nuove** occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. **Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei** giovani, **facilitando nel contempo** la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale **per migliorare le loro possibilità sul** mercato del lavoro. I tirocini offerti nell'ambito **del corpo europeo di solidarietà** dovrebbero essere remunerati dall'organizzazione partecipante e seguire i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini, del 10 marzo 2014²¹. I tirocini **e i posti di lavoro** offerti dovrebbero costituire un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e dovrebbero pertanto essere **accompagnati** da un **adeguato** sostegno post-collocamento. Le attività di tirocinio e di lavoro dovrebbero essere facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere in grado di richiedere un finanziamento tramite la competente struttura di attuazione **del corpo europeo di solidarietà** al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

Emendamento

(10) **L'ESVS dovrebbe predisporre anche un quadro per** i tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà **per contribuire alla coesione sociale, economica e civica. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere nettamente distinti dalle attività di volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo, poiché** possono offrire ai giovani occasioni **supplementari e differenti** di entrare nel mercato del lavoro **e possono accrescere le loro opportunità occupazionali e le loro prospettive di carriera**, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. **Tirocini ed esperienze di lavoro non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e le esperienze di lavoro possono costituire un modo per incoraggiare i giovani svantaggiati e con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà cui altrimenti forse non potrebbero avere accesso. I tirocini possono facilitare** la transizione **dei giovani** dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale **ai fini della loro integrazione sostenibile nel** mercato del lavoro. I tirocini offerti nell'ambito **dell'ESVS** dovrebbero essere **sempre** remunerati dall'organizzazione partecipante e **dovrebbero** seguire i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini, del 10 marzo 2014²¹. **I tirocini dovrebbero inoltre essere distinti**

*dalle attività di volontariato ed essere basati su un contratto scritto stipulato tra il tirocinante e l'organizzazione partecipante all'inizio del tirocinio. Tali contratti scritti dovrebbero indicare gli obiettivi educativi e formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la retribuzione del tirocinante e i diritti ed obblighi delle parti ai sensi della normativa nazionale applicabile, dei contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese in cui viene svolto il tirocinio. I tirocini offerti dovrebbero costituire un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e **non dovrebbero sostituire i posti di lavoro. I tirocini dovrebbero avere carattere temporaneo e una durata ragionevole, conformemente al presente regolamento. Le attività lavorative dovrebbero essere basate su un contratto scritto e dovrebbero rispettare tutte le condizioni di lavoro definite nella normativa nazionale o nei contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese in cui viene svolta l'attività lavorativa. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono opportunità di lavoro non dovrebbe superare i dodici mesi. Le attività di tirocinio e di lavoro dovrebbero essere nettamente distinte dalle attività di volontariato, sia sotto il profilo finanziario sia in termini di contenuti, e dovrebbero pertanto essere accompagnate da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati alla partecipazione dell'interessato all'ESVS.** Le attività di tirocinio e di lavoro dovrebbero essere facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere in grado di richiedere un finanziamento tramite la competente struttura di attuazione **dell'ESVS** al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono*

attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

²¹ Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

²¹ Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società **e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà** dovrebbe contribuire a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a **beneficio della comunità locale**. Tali progetti dovrebbero costituire un'occasione per sperimentare idee **e sostenere i giovani a** essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi potrebbero anche servire da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e potrebbero costituire un primo passo per incoraggiare i partecipanti **al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di** associazioni, ONG o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

Emendamento

(11) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società. **L'ESVS** dovrebbe contribuire a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche **in solidarietà con le comunità locali e a vantaggio di queste ultime, in particolare delle comunità situate in zone rurali, isolate o emarginate**. Tali progetti dovrebbero costituire un'occasione per **i giovani di sviluppare soluzioni innovative e sperimentare idee in modo sostenibile nonché di vivere l'esperienza di** essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi potrebbero anche servire da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e potrebbero costituire un primo passo per incoraggiare i partecipanti **all'ESVS a impegnarsi nell'imprenditoria sociale o nel volontariato in** associazioni, ONG, **organizzazioni giovanili** o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani, **come pure per dedicarsi alla fondazione di associazioni. Affinché i giovani e le organizzazioni giovanili e studentesche possano effettivamente sviluppare attività di solidarietà occorre garantire loro il necessario sostegno. Il sostegno post-collocamento potrebbe comprendere attività di sostegno e consulenza ai partecipanti interessati a istituire e gestire associazioni, cooperative, imprese sociali, organizzazioni giovanili e centri di**

ritrovo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I giovani e le organizzazioni che partecipano ***al corpo europeo di solidarietà*** dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone ed enti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire tirocini di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. ***Il corpo europeo di solidarietà*** dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare ***l'impegno*** dei giovani e delle organizzazioni partecipanti ***a*** questa comunità, ***a promuovere un corpo europeo di solidarietà*** e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Tali attività dovrebbero anche contribuire a informare gli attori pubblici e privati ***in merito al corpo europeo*** di solidarietà e a raccogliere riscontri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.

Emendamento

(12) I giovani e le organizzazioni che partecipano ***all'ESVS*** dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone ed enti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa ***e oltre***. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti ***senza scopo di lucro di interesse generale o aventi finalità sociale*** hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire tirocini di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. ***L'ESVS*** dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare ***la capacità*** dei giovani e delle organizzazioni partecipanti ***senza scopo di lucro di impegnarsi nei confronti di*** questa comunità e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili ***in materia di solidarietà***. Tali attività dovrebbero anche contribuire a informare gli attori pubblici e privati, ***quali i soggetti giuridici senza scopo di lucro aventi finalità sociale, in merito alla*** solidarietà e a raccogliere riscontri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Occorre prestare particolare attenzione a garantire la qualità dei tirocini e delle altre opportunità offerte nell'ambito ***del corpo europeo di solidarietà***, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno ***amministrativo***

Emendamento

(13) Occorre prestare particolare attenzione a garantire la qualità dei tirocini e delle altre opportunità offerte nell'ambito ***dell'ESVS***, in particolare offrendo ai partecipanti formazione ***online e offline e*** sostegno linguistico, un'assicurazione, ***procedure amministrative semplificate e***

e post-collocamento, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza *nel corpo europeo di solidarietà*.

sostegno *pre* e post-collocamento, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza *nell'ESVS*. *Tale sostegno dovrebbe essere sviluppato e fornito in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre profitto dalla loro esperienza in questo campo. Ove le attività intraprese dai partecipanti debbano svolgersi in ambienti pericolosi, ad esempio in seguito a una catastrofe, occorre predisporre corsi di sicurezza preventivi. Il sostegno post-collocamento dovrebbe altresì privilegiare l'impegno civico costante dei partecipanti all'interno delle rispettive comunità, orientandoli verso organizzazioni o progetti locali con cui possano collaborare una volta concluso il collocamento.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per garantire l'incidenza delle attività *del corpo europeo di solidarietà* sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, la conoscenza, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento *relativi a tali attività* dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, secondo le circostanze e le specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale²².

Emendamento

(14) Per garantire l'incidenza delle attività *dell'ESVS* sullo sviluppo personale, formativo, *artistico*, sociale, civico e professionale dei partecipanti, la conoscenza, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento *nell'ambito della formazione mirata ricevuta prima del collocamento di solidarietà* dovrebbero essere adeguatamente individuate, documentate, *valutate, certificate e riconosciute*, secondo *gli orientamenti europei e* le circostanze e le specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale²². *Come strumento di riconoscimento dovrebbe essere utilizzato un certificato Youthpass, al fine di*

descrivere e convalidare i risultati dell'apprendimento non formale e informale acquisiti attraverso l'esperienza nell'ESVS. Il certificato Youthpass migliorerà il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento dei giovani.

²² Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

²² Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere organizzazioni di invio o di accoglienza senza scopo di lucro, tra cui organizzazioni non governative o organizzazioni della società civile, organizzazioni giovanili, chiese e associazioni o comunità religiose.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) *Dovrebbe* essere *istituito un marchio di qualità* per garantire *la* conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi della carta *del corpo europeo di solidarietà* per quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle varie fasi dell'esperienza di solidarietà. Ottenere un marchio di qualità dovrebbe essere una precondizione per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del *corpo*

(15) *Dovrebbero* essere *istituiti marchi di qualità e quadri di controllo separati per le attività di volontariato e per i tirocini e i posti di lavoro in partenariato con i pertinenti soggetti interessati al fine di garantire l'effettiva e continua* conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi della carta *dell'ESVS* per quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle varie fasi dell'esperienza di solidarietà. *Onde evitare norme di qualità differenti,*

europeo *di solidarietà*.

la carta dell'ESVS dovrebbe tenere conto della carta del servizio volontario europeo del programma Erasmus+. Ottenere un marchio di qualità dovrebbe essere una precondizione per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito dell'ESVS. I marchi di qualità dovrebbero garantire che le attività svolte nel quadro dell'ESVS non sostituiscano i posti di lavoro o i tirocini regolari. Il processo che conduce all'attribuzione di un marchio di qualità non dovrebbe creare ulteriori formalità burocratiche che dissuaderebbero le organizzazioni dal contribuire all'ESVS. Il marchio di qualità dovrebbe altresì assicurare che le organizzazioni partecipanti rispettino la condizionalità ex-ante relativa all'inclusione sociale e, in particolare, la corrispondente priorità di investimento relativa al passaggio da servizi sanitari e sociali in strutture istituzionali a servizi di prossimità, definita nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, per evitare che i finanziamenti dell'Unione siano utilizzati per sostenere, anche in maniera indiretta, infrastrutture sanitarie e sociali segregative.

^{1bis}Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati da un centro risorse **del corpo europeo di solidarietà** a incrementare la qualità dell'attuazione e delle attività **del corpo europeo di solidarietà** e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività.

Emendamento

(16) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati da un centro risorse **dell'ESVS** a incrementare la qualità dell'attuazione e delle attività **dell'ESVS** e a migliorare l'individuazione, la convalida e la **certificazione** delle **conoscenze, abilità e** competenze acquisite grazie a tali attività.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Dovrebbe essere sviluppato e costantemente aggiornato un portale **del corpo europeo di solidarietà** al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate **uno sportello unico** per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-collocamento, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

Emendamento

(17) Dovrebbe essere sviluppato e costantemente aggiornato un portale **dell'ESVS, disponibile in tutte le lingue ufficiali dei paesi partecipanti e accessibile alle persone con disabilità**, al fine di **contribuire a** garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni **senza scopo di lucro** interessate **una piattaforma interattiva e multilingue** per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, **le informazioni sui collocamenti o i progetti di solidarietà esistenti e sulle organizzazioni partecipanti, i punti di contatto pertinenti a livello europeo e nazionale**, la formazione online, il sostegno linguistico **nonché pre** e post-collocamento, **i meccanismi di riscontro diretto e di valutazione**, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. **Il portale dell'ESVS e il relativo utilizzo dovrebbero essere descritti in dettaglio nella guida al programma. Occorre assicurare**

l'interoperabilità con il portale europeo per i giovani.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È opportuno sviluppare un quadro di qualità con norme di qualità per le offerte di collocamento dell'ESVS. La base di tale quadro di qualità dovrebbe essere la legislazione esistente che tutela i diritti dei lavoratori, dei tirocinanti e dei volontari a livello sia dell'Unione che nazionale, in termini di protezione sociale, reddito minimo, stabilità, tutela dell'occupazione, diritti dei lavoratori, salute fisica e mentale. Le norme dovrebbero essere definite mediante un processo inclusivo cui partecipino pienamente le parti sociali e le organizzazioni giovanili e di volontariato.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Ai fini del corretto funzionamento dell'ESVS e della tempestiva attuazione delle pertinenti azioni, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro dell'ESVS, onde garantire che le offerte siano presentate ai giovani registrati entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. È dunque opportuno trasmettere periodicamente ai soggetti registrati informazioni e aggiornamenti sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti che sono attivamente coinvolte nell'ESVS, onde incentivare la loro partecipazione all'ESVS una volta

effettuata la registrazione, offrendo loro nel contempo la possibilità di contattare direttamente gli attori coinvolti del settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2018-2020 che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²³. ***L'importo di riferimento privilegiato comprende le riassegnazioni dal programma Erasmus+ (197,7 milioni di EUR) e dal programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (10 milioni di EUR) per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, ed è integrato da contributi provenienti da diversi programmi dell'Unione in riferimento a diverse rubriche, come ad esempio il Fondo sociale europeo, il meccanismo unionale di protezione civile, il programma LIFE e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.***

²³ Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione

Emendamento

(18) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria ***di 341,5 milioni di EUR a prezzi correnti*** per il periodo 2018-2020 che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²³. ***La dotazione finanziaria dovrebbe includere l'importo di 197,7 milioni di EUR, originariamente destinato a finanziare le attività del servizio volontario europeo all'interno dell'Unione a titolo del programma Erasmus+ per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, dato che tali attività devono essere trasferite al programma dell'ESVS. In considerazione della necessità di evitare qualsiasi impatto negativo sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, l'importo restante per il finanziamento dell'ESVS dovrebbe essere ricavato esclusivamente da margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale, e nei futuri esercizi si dovrebbero impiegare risorse nuove.***

²³ Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione

finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *Gli investimenti nell'ESVS non dovrebbero avvenire a scapito di altri programmi dell'Unione che già offrono ai giovani opportunità molto valide, in particolare il programma Erasmus+ e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Gli investimenti nell'ESVS dovrebbero essere accompagnati da maggiori investimenti in altri programmi complementari dell'Unione e, in particolare, nell'ambito dei programmi Erasmus+.*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di garantire la continuità delle attività finanziate dai programmi che contribuiscono **al corpo europeo di solidarietà**, il sostegno finanziario ai progetti e ai collocamenti di solidarietà dovrebbe **seguire una ripartizione indicativa dell'80%-20% tra** collocamenti di volontariato e progetti di solidarietà, **da un lato, e** collocamenti di tirocinio e di lavoro, **dall'altro**.

(19) Al fine di garantire la continuità delle attività finanziate dai programmi che contribuiscono **all'ESVS**, il sostegno finanziario ai progetti e ai collocamenti di solidarietà dovrebbe **essere indicativamente del 95 % per i** collocamenti di volontariato e **i** progetti di solidarietà, **e del 5 % per i** collocamenti di tirocinio e di lavoro.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per massimizzare l'incidenza **del**

(20) Per massimizzare l'incidenza

corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti di rendere disponibili finanziamenti nazionali integrativi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

dell'ESVS, i paesi partecipanti dovrebbero poter rendere disponibili finanziamenti nazionali, regionali o locali integrativi conformemente alle norme dell'ESVS.

Emendamento

(20 bis) La protezione civile e gli aiuti umanitari non possono dipendere dai giovani attraverso l'ESVS; la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire investimenti costanti nella protezione civile e negli aiuti umanitari strutturati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Di norma, la richiesta di finanziamento da parte dei partecipanti sarà presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per i collocamenti organizzati su scala europea o da organizzazioni internazionali saranno presentate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) La Commissione dovrebbe prendere l'iniziativa di elaborare

un'agenda dell'Unione per il volontariato, tenendo conto dell'agenda politica per il volontariato (APVE), intesa a garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei volontari e delle organizzazioni che coinvolgono volontari nonché la riduzione degli ostacoli amministrativi e giuridici che essi affrontano in tutta Europa, oltre a favorire, promuovere e sostenere una più ampia cultura della solidarietà e del volontariato in Europa.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) *Al corpo europeo di solidarietà* dovrebbero poter partecipare, oltre agli Stati membri, *anche altri* paesi *sulla base di accordi bilaterali*. Tale partecipazione dovrebbe avvenire, *se del caso*, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con i paesi interessati.

Emendamento

(22) *Come per il servizio volontario europeo, all'ESVS* dovrebbero poter partecipare *sin dall'inizio*, oltre agli Stati membri, *i paesi dei programmi Erasmus+ e Gioventù in azione nonché i paesi partner, prestando un'attenzione particolare ai paesi vicini dell'Unione, allo scopo di promuovere pari opportunità tra i giovani provenienti dagli Stati membri e da paesi terzi*. Tale partecipazione dovrebbe avvenire mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con i paesi interessati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) *Il corpo europeo di solidarietà dovrebbero* rivolgersi ai giovani tra i 18 e i 30 anni. La partecipazione alle attività offerte *dal corpo europeo di solidarietà* dovrebbe *richiedere la* previa registrazione nel portale *del corpo europeo di solidarietà*.

Emendamento

(23) *L'ESVS dovrebbe* rivolgersi ai giovani tra i 18 e i 30 anni. La partecipazione alle attività offerte *dall'ESVS* dovrebbe *essere gestita mediante* previa registrazione nel portale *dell'ESVS oppure tramite una procedura ufficiale di presentazione delle domande di assunzione gestita dall'organizzazione*

partecipante. Ove necessario, dovrebbero essere forniti altri strumenti complementari ai fini della registrazione, per agevolare la partecipazione di tutti i giovani, in particolare di quelli che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità e di quelli che non possiedono una cultura digitale. A tal fine ci si potrebbe avvalere delle procedure di domanda già esistenti messe a disposizione dalle organizzazioni di coordinamento e di invio.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Il gruppo di giovani cui il programma si rivolge dovrebbe essere quanto più possibile ampio e inclusivo, affinché all'ESVS partecipino giovani con provenienze, livelli di istruzione, abilità, competenze, conoscenze ed esperienze differenti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) È necessario promuovere una più ampia strategia politica volta a creare un ambiente propizio per il volontariato in Europa, che non crei sovrapposizioni con altri programmi in corso bensì rafforzi le iniziative di successo esistenti, quali il servizio volontario europeo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute **dal corpo europeo di solidarietà** siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. È pertanto opportuno **introdurre** misure speciali per promuovere l'inclusione sociale **e la partecipazione dei giovani svantaggiati** e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare²⁴. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento **del corpo europeo di solidarietà**. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

²⁴ Le persone fisiche di un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e i competenti organismi pubblici e/o privati e istituzioni di un PTOM possono partecipare ai programmi conformemente alla decisione n. 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare con la Comunità europea (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Qualsiasi soggetto giuridico che

Emendamento

(24) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute **dall'ESVS** siano **nella pratica** accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati **quali i giovani con esigenze particolari**. È pertanto opportuno **fornire** misure speciali **e sostegno individualizzato per raggiungere tutte le categorie di giovani con minori opportunità**, per promuovere l'inclusione sociale e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare²⁴. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento **dell'ESVS**. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

²⁴ Le persone fisiche di un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e i competenti organismi pubblici e/o privati e istituzioni di un PTOM possono partecipare ai programmi conformemente alla decisione n. 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare con la Comunità europea (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

Emendamento

(25) Qualsiasi soggetto giuridico che

intenda partecipare **al corpo europeo di solidarietà**, indipendentemente dal fatto che sia finanziato dal bilancio **del corpo europeo di solidarietà**, da un altro programma dell'Unione o da un'altra fonte di finanziamento, dovrebbe ricevere un marchio di qualità, purché siano soddisfatte le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere effettuato in modo continuo dalle strutture di attuazione **del corpo europeo di solidarietà**. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, le condizioni che ne hanno motivato la concessione non sono più soddisfatte.

intenda partecipare **all'ESVS**, indipendentemente dal fatto che sia finanziato dal bilancio **dell'ESVS**, da un altro programma dell'Unione o da un'altra fonte di finanziamento, dovrebbe **prima** ricevere un marchio di qualità, purché siano soddisfatte le opportune condizioni **e l'attività in questione non rientri nell'elenco delle attività escluse**. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere effettuato in modo continuo, **pubblico e trasparente**, dalle strutture di attuazione **dell'ESVS**. **Nell'ambito di tale processo è opportuno evitare oneri amministrativi superflui**. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, le condizioni che ne hanno motivato la concessione non sono più soddisfatte.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Un soggetto giuridico che intenda chiedere un finanziamento per offrire collocamenti nell'ambito **del corpo europeo di solidarietà** dovrebbe avere prima ricevuto un marchio di qualità come condizione. **Tale obbligo** non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti **al corpo europeo di solidarietà** per **i loro progetti di solidarietà**.

Emendamento

(26) Un soggetto giuridico **senza scopo di lucro** che intenda chiedere un finanziamento per offrire collocamenti nell'ambito **dell'ESVS** dovrebbe avere prima ricevuto un marchio di qualità come condizione. **L'attribuzione del marchio di qualità** non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti **all'ESVS per i loro programmi e progetti di solidarietà**. **Gli organismi di esecuzione competenti dovrebbero svolgere controlli di qualità equivalenti per accertare la conformità, da parte di tali persone fisiche, ai requisiti dell'ESVS**.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Le esigenze e le aspettative delle comunità locali dovrebbero costituire un criterio importante per la valutazione della qualità dei progetti. Di conseguenza, dovrebbero essere posti in essere indicatori adeguati, da rivalutare annualmente.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Un'efficace gestione dei risultati del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori specifici, misurabili e realistici che possano essere quantificati nel tempo e riflettano la logica dell'intervento.

(27) Un'efficace gestione dei risultati del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori **qualitativi e quantitativi** specifici, misurabili e realistici che possano essere quantificati nel tempo e riflettano la logica dell'intervento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una sensibilizzazione, una pubblicità e una divulgazione appropriate delle opportunità e dei risultati delle iniziative sostenute **dal corpo europeo di solidarietà**. Le attività di sensibilizzazione, pubblicità e divulgazione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione **del corpo europeo di solidarietà, anche, se del caso, con il sostegno di altri importanti portatori di interessi**.

(28) A livello europeo, nazionale, **regionale** e locale dovrebbero essere garantite una sensibilizzazione, una pubblicità e una divulgazione appropriate delle opportunità e dei risultati delle iniziative sostenute **dall'ESVS**. Le attività di sensibilizzazione, pubblicità e divulgazione dovrebbero fare affidamento, **senza creare ulteriori oneri burocratici**, su tutti gli organismi di attuazione **dell'ESVS, i siti Internet della Commissione e i programmi dell'Unione che già**

aderiscono all'ESVS.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Allo scopo di agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'ESVS, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare strettamente in partenariato con le ONG, le organizzazioni giovanili e le parti interessate locali con competenza in azioni di solidarietà.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Testo della Commissione

(29) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, ***a condizione che siano*** correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

(29) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, ***ad esempio l'integrazione sociale, la coesione, la protezione dell'ambiente e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in quanto*** correlate agli obiettivi generali del presente regolamento, ***ed essere coerenti con gli obiettivi delle fonti di finanziamento dell'ESVS.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, **il corpo europeo di solidarietà** dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione **del corpo europeo di solidarietà** dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.

Emendamento

(30) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, **l'ESVS** dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione **dell'ESVS** dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013. **È opportuno stabilire un organo consultivo al quale partecipino le reti delle ONG che si occupano di volontariato e di solidarietà europea.**

Emendamento 48

**Proposta di regolamento
Considerando 35**

Testo della Commissione

(35) In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea²⁶, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie alla loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici **del corpo europeo di solidarietà**, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti **di esecuzione in conformità della procedura d'esame.**

Emendamento

(35) In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea²⁶, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie alla loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici **dell'ESVS**, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti **delegati e sulla base delle esigenze e delle richieste dei beneficiari.**

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole

finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per motivi di efficienza ed efficacia, **il** comitato istituito a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il **corpo europeo di solidarietà**, il comitato dovrebbe riunirsi in una formazione specifica **e il suo mandato dovrebbe essere adattato al fine di svolgere questo nuovo ruolo**. È opportuno che siano i paesi partecipanti a designare i rappresentanti competenti per tali incontri, tenendo conto delle dimensioni "volontariato" e "occupazione" **del corpo europeo di solidarietà**.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento

(37) Per motivi di efficienza ed efficacia, **un sottocomitato dedicato del** comitato istituito a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il **programma**, il comitato dovrebbe riunirsi in una formazione specifica. È opportuno che siano i paesi partecipanti a designare i rappresentanti competenti per tali incontri, tenendo conto delle dimensioni "volontariato" e "occupazione" **dell'ESVS. Il Forum europeo della gioventù, il Centro europeo per il volontariato (CEV) e altre organizzazioni della società civile pertinenti, incluse le reti dei rappresentanti dei datori di lavoro e i sindacati, dovrebbero essere coinvolti in qualità di osservatori permanenti senza diritti di voto in un comitato del programma e la loro presenza dovrebbe essere prevista nel regolamento interno di tale comitato.**

(38 bis) Nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento Erasmus^{+1bis} il Parlamento europeo ha incoraggiato la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo di bilancio per accogliere la nuova

iniziativa del corpo europeo di solidarietà senza compromettere la copertura di altri programmi attuali e prioritari.

^{1bis} Testi approvati, P8_TA(2017)0018.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) Nella sua risoluzione del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilatero sul progetto di bilancio 2018^{1bis}, il Parlamento europeo ha rilevato con preoccupazione che, nonostante i suoi avvertimenti, la proposta legislativa adottata il 30 maggio 2017 prevede che tre quarti del bilancio del corpo europeo di solidarietà siano finanziati mediante riassegnazioni da programmi esistenti, e principalmente da Erasmus+ (197,7 milioni di EUR) e ha ribadito che qualsiasi nuovo impegno politico dovrebbe essere finanziato con nuovi stanziamenti e non mediante riassegnazioni da programmi esistenti.

^{1bis}Testi approvati, P8_TA-PROV(2017)0302.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 quater) Occorre assegnare fondi e stanziamenti di bilancio distinti all'ESVS, senza che ciò comporti riduzioni nella dotazione di altre politiche a favore della gioventù, dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione o della solidarietà. Si dovrebbe garantire un utilizzo ottimale e trasparente delle risorse

finanziarie.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) La dotazione finanziaria ***del corpo europeo di solidarietà*** nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale si basa ***anche*** su fondi riassegnati provenienti dal programma Erasmus+. Questi fondi dovrebbero provenire ***principalmente*** da stanziamenti destinati al finanziamento di attività del servizio volontario europeo che rientrerebbero nel campo di applicazione dei collocamenti di volontariato sostenuti nell'ambito del presente regolamento.

Alcuni stanziamenti dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, che probabilmente non saranno assorbiti nel quadro di Erasmus+, dovrebbero inoltre essere riassegnati al fine di fornire un adeguato cofinanziamento ai costi di funzionamento delle agenzie nazionali e adattati alla capacità di assorbimento della presente azione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) In considerazione del valore terapeutico del lavoro con gli animali, occorre prestare un'attenzione particolare alla creazione di possibilità di lavoro in fattorie sociali per i giovani con disabilità mentali e fisiche.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

(41) ***È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.*** Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

(41) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

1) ***"attività di solidarietà"***: un'attività volta ***a rispondere a necessità*** sociali ***insoddisfatte*** a beneficio di una comunità che promuove al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona, ***e che può assumere*** la forma di collocamenti, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità, ***in particolare l'imprenditorialità*** sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, lo sviluppo ***agricolo e rurale***, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, ***la cooperazione e la coesione territoriali***;

Emendamento

1) ***"attività di solidarietà"***: un'attività ***di interesse generale*** volta ***ad affrontare significative sfide*** sociali a beneficio di una comunità ***e della società nel suo insieme***, che promuove al contempo lo sviluppo personale, formativo, ***artistico***, sociale, civico e professionale della persona; ***L'attività di solidarietà assume*** la forma di collocamenti, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione ***formali, non formali e informali***, ***l'animazione socioeducativa***, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, ***il dialogo interculturale, l'inclusione sociale, l'inclusione delle persone con disabilità***, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, ***l'agricoltura sociale e lo sviluppo rurale, la cooperazione e la coesione territoriali***, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, ***nonché*** l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, ***tra cui richiedenti asilo e rifugiati***;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "solidarietà": la disponibilità ad adoperarsi per il bene comune nel quadro di attività concrete senza alcuna aspettativa di un corrispettivo;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "partecipante": un giovane che **si è registrato nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà offerta da un'organizzazione partecipante;**

2) "partecipante": un giovane che **prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito dell'ESVS offerta da un'organizzazione partecipante o sviluppata da un gruppo di giovani registrato nel portale dell'ESVS;**

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) "**giovani svantaggiati**": **persone** che hanno bisogno di un sostegno supplementare a causa di disabilità, difficoltà **scolastiche**, ostacoli economici, differenze culturali, problemi di salute, ostacoli **sociali**, **ostacoli** geografici;

3) "**giovane con minori opportunità**": **una persona di età compresa tra 17 e 30 anni** che **ha** bisogno di un sostegno supplementare **e mirato poiché si trova in una situazione di svantaggio** a causa di **uno o più fattori di esclusione o di ostacoli quali** disabilità, difficoltà **di apprendimento**, ostacoli **sociali ed** economici, differenze culturali, problemi di salute, ostacoli **istituzionali o** geografici **o discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4) "organizzazione partecipante": **qualsiasi** soggetto giuridico pubblico o privato che ha ricevuto il marchio di qualità **del corpo europeo di solidarietà, che** offre a un partecipante **al corpo europeo** di solidarietà **un collocamento** o attua altre attività nel quadro **di tale corpo**;

Emendamento

4) "organizzazione partecipante": soggetto giuridico pubblico o privato **senza scopo di lucro che svolge attività di interesse generale o con finalità sociale, che svolge un ruolo fondamentale nell'incoraggiare, promuovere e facilitare l'accessibilità e i partenariati nel settore del volontariato** e che ha ricevuto il marchio di qualità **dell'ESVS; tale soggetto giuridico** offre a un partecipante **all'ESVS un collocamento** di solidarietà o attua e **sostiene** altre attività nel quadro **dell'ESVS, partecipando in qualità di organizzazione di invio o di organizzazione di accoglienza.**
"Organizzazione di invio":
organizzazione responsabile della preparazione e del sostegno dei partecipanti prima, durante e dopo il collocamento di solidarietà.
"Organizzazione di accoglienza":
organizzazione che offre un collocamento a un partecipante;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "collocamento di solidarietà": un'attività di volontariato, tirocinio o lavoro in un settore connesso alla solidarietà, organizzata da un'organizzazione partecipante e **che** contribuisce ad affrontare le principali sfide della società accrescendo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e l'occupabilità del partecipante **al corpo europeo di solidarietà** che la effettua, in un paese diverso dal paese di residenza

Emendamento

5) "collocamento di solidarietà": un'attività di volontariato, tirocinio o lavoro in un settore connesso alla solidarietà, **che ha un valore aggiunto europeo e non sostituisce i programmi nazionali di volontariato**, è organizzata da un'organizzazione partecipante e contribuisce ad affrontare le principali sfide della società **chiaramente identificate** accrescendo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e l'occupabilità del partecipante **all'ESVS**

(transfrontaliero) o nel paese di residenza del partecipante (nazionale);

che la effettua, *preferibilmente* in un paese diverso dal paese di residenza (transfrontaliero) o nel paese di residenza del partecipante (nazionale) *se necessario*;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6) "volontariato": un *servizio* di volontariato non retribuito *a tempo pieno* per un periodo massimo di 12 mesi, che offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni attive in settori connessi alla solidarietà, a vantaggio delle comunità in cui le attività sono svolte, e che presenta una solida dimensione di apprendimento e formazione per permettere ai giovani volontari di acquisire abilità e competenze che risulteranno utili per il loro sviluppo personale, formativo, sociale e professionale, e che contribuiranno a migliorare la loro occupabilità.

Emendamento

6) "volontariato": un *collocamento* di volontariato non retribuito *all'interno di un'organizzazione partecipante nel settore non profit, effettuato* per un periodo massimo di 12 mesi, *a tempo pieno o su base flessibile di almeno 10 ore settimanali*, che offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni *senza scopo di lucro* attive in settori connessi alla solidarietà, a vantaggio delle comunità in cui le attività sono svolte *e, in particolare, delle persone bisognose di tali comunità*, e che presenta una solida dimensione di apprendimento e formazione per permettere ai giovani volontari di acquisire, *convalidare e certificare* abilità e competenze che risulteranno utili per il loro sviluppo personale, formativo, sociale e professionale, e che contribuiranno a migliorare la loro occupabilità; *tale attività è caratterizzata da una durata determinata e da obiettivi, contenuti, compiti, struttura e quadro chiari, nonché da un'indennità adeguata e una protezione giuridica e sociale, e non può sostituire il lavoro retribuito*;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "collocamenti di gruppi di volontariato": collocamenti che permettono

Emendamento

7) "collocamenti di gruppi di volontariato": collocamenti che permettono

a gruppi di partecipanti ***al corpo europeo di solidarietà*** provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme per un obiettivo comune, svolgendo compiti manuali o intellettuali, contribuendo a un progetto di pubblica utilità per un periodo compreso tra due settimane e due mesi;

a gruppi di partecipanti ***all'ESVS*** provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme per un obiettivo comune, svolgendo compiti manuali o intellettuali, contribuendo a un progetto di pubblica utilità, ***in collaborazione con autorità pubbliche, organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni e imprese sociali***, per un periodo compreso tra due settimane e due mesi;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata da ***due a dodici*** mesi, ***retribuito dall'organizzazione che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, basato su un contratto scritto di tirocinio***, che include una componente di apprendimento e formazione ***ed*** effettuato ***al fine*** di acquisire esperienza pratica e professionale per ***migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione a un'occupazione regolare***;

Emendamento

8) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata da ***tre a sei*** mesi, ***rinnovabile una sola volta per una durata massima di 12 mesi all'interno della stessa organizzazione partecipante, retribuito dall'organizzazione che ospita il partecipante all'ESVS***, che include una componente di apprendimento e ***di*** formazione, ***è*** effettuato ***allo scopo*** di acquisire esperienza pratica e professionale ***nell'ottica di sviluppare competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale del partecipante, si basa su un contratto scritto concluso all'inizio del tirocinio tra il partecipante e l'organizzazione partecipante e recante gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro e la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti a norma del diritto nazionale e/o dei contratti collettivi applicabili del paese in cui si svolge il tirocinio, e non sostituisce il posto di lavoro***;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9) "lavoro": un periodo di lavoro di durata **da due a dodici mesi, retribuito dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, effettuato in un paese partecipante e basato su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale di tale paese partecipante;**

Emendamento

9) "lavoro": un periodo di lavoro di durata **minima di sei mesi, basato su un contratto d'impiego scritto che rispetta tutte le condizioni di impiego definite nel diritto nazionale e/o nei contratti collettivi applicabili del paese in cui viene svolta l'attività lavorativa, e retribuito dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante all'ESVS;**

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

10) "progetto di solidarietà": un'iniziativa locale di durata da due a dodici mesi, istituita e svolta da gruppi di almeno cinque partecipanti **al corpo europeo di solidarietà**, al fine di affrontare le principali sfide della loro comunità locale inserendole in una più ampia prospettiva europea;

Emendamento

10) "progetto di solidarietà": un'iniziativa locale di durata da due a dodici mesi, istituita e svolta da gruppi di almeno cinque partecipanti **all'ESVS**, al fine di affrontare le principali sfide della loro comunità locale inserendole in una più ampia prospettiva europea **e collegandole a iniziative locali di solidarietà esistenti; L'organizzazione di un orientamento e di un sostegno precedente e successivo al collocamento da parte di un'organizzazione partecipante o delle autorità locali è indispensabile affinché un'azione di solidarietà possa svolgersi garantendo la sostenibilità del progetto e la qualità dei servizi forniti;**

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "agricoltura sociale": l'uso delle risorse agricole per migliorare il benessere sociale, fisico e mentale degli individui, consentendo alle persone

vulnerabili a livello sociale e psicologico di prendere parte al lavoro agricolo;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

11) "marchio di qualità": la certificazione attribuita a un soggetto giuridico pubblico o privato o a un'organizzazione internazionale che intende *offrire collocamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà* secondo una procedura volta a garantire il rispetto dei principi e degli obblighi *della carta del corpo europeo di solidarietà*;

Emendamento

11) "marchio di qualità": la certificazione attribuita a un soggetto giuridico pubblico o privato o a un'organizzazione internazionale che intende *diventare un'organizzazione partecipante e offrire collocamenti nell'ambito dell'ESVS*, secondo una procedura volta a garantire il rispetto dei principi e degli obblighi *dell'ESVS e a garantire la qualità dei servizi forniti dalle organizzazioni partecipanti*;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

12) "carta del *corpo* europeo di *solidarietà*": il documento che definisce i rispettivi diritti e doveri, che tutti i soggetti giuridici che intendono aderire *al corpo europeo di solidarietà* devono impegnarsi a rispettare;

Emendamento

12) "carta del *servizio* europeo di *solidarietà e volontariato*": il documento che definisce i rispettivi diritti e doveri, che tutti i soggetti giuridici che intendono aderire *all'ESVS* devono impegnarsi a rispettare;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13) "centro risorse del *corpo* europeo di *solidarietà*": le ulteriori funzioni svolte da un'agenzia nazionale designata per sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle attività condotte nell'ambito *del corpo europeo di solidarietà* e l'individuazione

Emendamento

13) "centro risorse del *servizio* europeo di *solidarietà e volontariato*": le ulteriori funzioni svolte da un'agenzia nazionale designata per sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle attività condotte nell'ambito *dell'ESVS* e l'individuazione

delle competenze acquisite dai partecipanti grazie *ai collocamenti e ai progetti*;

delle competenze acquisite dai partecipanti grazie *alla formazione mirata ricevuta prima del collocamento di solidarietà; Le rispettive agenzie nazionali dovrebbero partecipare al processo di elaborazione delle funzioni del centro risorse dell'iniziativa europea di solidarietà*;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione

14) "portale *del corpo europeo di solidarietà*": *uno strumento* basato sul web che fornisce servizi online ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti *al corpo europeo di solidarietà, tra cui informazioni sul corpo europeo di solidarietà*, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti per i collocamenti, pubblicità e ricerca di tirocini, ricerca di potenziali partner per i progetti, gestione dei contatti e delle offerte di collocamenti e progetti, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità e altre novità pertinenti relative *al corpo europeo di solidarietà*.

Emendamento

14) "portale *dell'ESVS*": *uno strumento interattivo e multilingue* basato sul web, *disponibile in tutte le lingue ufficiali dei paesi partecipanti, accessibile alle persone con disabilità e* che fornisce servizi online *supplementari* ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti *all'ESVS; tali servizi integrano le attività delle organizzazioni partecipanti, e comprendono informazioni sull'ESVS*, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti per i collocamenti, pubblicità e ricerca di tirocini, ricerca di potenziali partner per i progetti, gestione dei contatti e delle offerte di collocamenti e progetti, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità, *messa a punto di un meccanismo di feedback sulla qualità dei collocamenti* e altre novità pertinenti relative *all'ESVS*;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis) Per incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato che non prevedono alcuna retribuzione e tenendo conto che in ambiente professionale la settimana

lavorativa non dovrebbe superare le 40 ore, ai giovani non è consentito svolgere tali attività di volontariato per più di 25 ore alla settimana.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo *del corpo europeo* di **solidarietà è incrementare** la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione e la **solidarietà in Europa, sostenere le comunità** e rispondere alle sfide della società.

Emendamento

L'obiettivo *dell'ESVS* è **promuovere il valore della solidarietà e il volontariato in Europa e non solo, al fine di costruire una società inclusiva, incrementando** la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni **senza scopo di lucro** ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione e la **cittadinanza; l'ESVS mira a integrare le azioni e le strutture esistenti delle organizzazioni che sostengono le comunità locali, in particolare quelle più vulnerabili, nonché a rispondere tempestivamente** alle sfide della società **e alle necessità di tutela ambientale, attenuazione dei cambiamenti climatici e maggiore integrazione sociale.**

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti contribuiscano ad affrontare sfide sociali significative e a rafforzare le comunità e siano di elevata qualità e debitamente convalidate;

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà migliorando nel contempo le loro abilità e **competenze** per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale **e la loro occupabilità e facilitando la transizione al mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori;**

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti **al corpo europeo di solidarietà contribuiscano** ad affrontare concrete esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e siano adeguatamente **convalidate e di elevata qualità.**

Emendamento

a) offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà **e di volontariato** migliorando nel contempo le loro abilità, **competenze e conoscenze** per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico, **culturale** e professionale, **anche mediante il sostegno alla mobilità dei giovani volontari, che può anche migliorarne l'occupabilità, sempre garantendo che il lavoro non retribuito non sostituisca quello retribuito;**

Emendamento

a bis) migliorare l'inclusione dei giovani con minori opportunità nell'ESVS, creando formati adattati e promuovendo misure speciali di orientamento e sostegno;

Emendamento

b) garantire che le attività di solidarietà **e di volontariato** offerte ai partecipanti **all'ESVS contribuiscano a superare importanti sfide sociali e a soddisfare esigenze di interesse pubblico a vantaggio della comunità,** ad affrontare concrete esigenze sociali insoddisfatte **chiaramente identificate** e a rafforzare le comunità, e **che siano di elevata qualità, convalidate e realizzate** adeguatamente **nonché rispettose dei principi e dei requisiti della carta dell'ESVS.**

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere l'elaborazione, il sostegno e la gestione di un'agenda dell'UE per il volontariato intesa a garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei volontari e delle organizzazioni che coinvolgono volontari e la riduzione degli ostacoli amministrativi e giuridici al volontariato e alle organizzazioni che coinvolgono volontari in tutta l'Unione, oltre che a favorire, promuovere e sostenere una più ampia cultura di solidarietà e del volontariato nell'Unione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) promuovere il rafforzamento di una prospettiva europea comune tra i cittadini dell'Unione, attraverso la partecipazione ad attività di solidarietà;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) garantire che lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati del collocamento siano individuati, documentati, valutati e certificati adeguatamente;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) migliorare l'inclusione dei giovani con minori opportunità nell'ESVS, creando formati adattati e promuovendo misure di orientamento e sostegno personalizzate e su misura con una dotazione di bilancio specifica;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b sexies) evitare che le organizzazioni trasformino le misure di responsabilità sociale che si iscrivono nel quadro della loro attività in misure dell'ESVS e distruggano dunque risorse finanziarie;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le azioni **del corpo europeo di solidarietà** sono coerenti e complementari alle politiche e ai programmi pertinenti relativi ai settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, così come alle esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività **del corpo europeo di solidarietà**.

1. Le azioni **dell'ESVS** sono coerenti e complementari alle politiche e ai programmi pertinenti **dell'Unione** relativi ai settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, così come alle esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività **dell'ESVS**.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e i paesi

2. La Commissione e i paesi

partecipanti cooperano per realizzare un'azione efficiente ed efficace, garantendo la coerenza tra i programmi e sistemi nazionali in materia di solidarietà, istruzione, *formazione professionale* e gioventù, da un lato, e le azioni nell'ambito *del corpo europeo di solidarietà*, dall'altro. Tali azioni si fondano sulle buone prassi e sui pertinenti programmi esistenti.

partecipanti cooperano per realizzare un'azione efficiente ed efficace, garantendo la coerenza tra i programmi e sistemi nazionali in materia di solidarietà, istruzione e gioventù, da un lato, e le azioni nell'ambito *dell'ESVS*, dall'altro. Tali azioni si fondano sulle buone prassi e sui pertinenti programmi esistenti.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione prende l'iniziativa di elaborare un'agenda dell'UE per il volontariato intesa a garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei volontari e delle organizzazioni che coinvolgono volontari e la riduzione degli ostacoli amministrativi e giuridici al volontariato e alle organizzazioni che coinvolgono volontari in tutta l'Unione, oltre che a favorire, promuovere e sostenere una più ampia cultura di solidarietà e del volontariato nell'Unione.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione e gli Stati membri collaborano per conseguire convergenza e complementarità tra le diverse normative nazionali in merito alle politiche di volontariato, mediante il metodo aperto di coordinamento.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) collocamenti di solidarietà, **progetti di solidarietà e attività di rete**

Emendamento

a) collocamenti di solidarietà **sotto forma di:**

- i) attività di volontariato;**
- ii) tirocinio o lavoro;**
- iii) progetti di solidarietà e attività di rete;**

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È elaborato un quadro europeo per i collocamenti di solidarietà volontari, i progetti di solidarietà e le attività di rete. Tale quadro europeo, sotto forma di una carta, definisce i diritti e le responsabilità e agevola la mobilità e il riconoscimento delle competenze;

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione e il sostegno post-collocamento, **così come l'elaborazione di un certificato che individui e documenti** le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il tirocinio;

a) misure volte a garantire la qualità e **l'accessibilità** dei collocamenti di solidarietà, tra cui la formazione **online e offline in preparazione al collocamento di solidarietà e come orientamento durante il collocamento**, il sostegno linguistico, il sostegno **finanziario e** amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione, il sostegno **pre e post-collocamento nonché l'ulteriore utilizzo dello Youthpass per individuare e documentare** le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il tirocinio, **il numero complessivo delle ore del volontariato e la durata del collocamento di volontariato, prevedendo la**

partecipazione delle organizzazioni giovanili, in qualità di esperti, nello sviluppo di tali misure;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano *al corpo europeo di solidarietà*.

Emendamento

c) attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano *o intendono partecipare all'ESVS, che devono essere del tutto coerenti e complementari rispetto alle esperienze territoriali già consolidate, in particolare insieme alle buone pratiche nel settore del volontariato e della protezione civile.*

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La partecipazione ai collocamenti di solidarietà è disciplinata da una carta dell'ESVS, che stabilisce i diritti e gli obblighi delle organizzazioni partecipanti e dei partecipanti e indica la base della procedura di certificazione delle organizzazioni partecipanti per l'ottenimento del "marchio di qualità". La carta dell'ESVS assicura la qualità dei servizi da prestare, quali la garanzia di condizioni di vita dignitose per i partecipanti e la fornitura ai volontari di cibo, alloggio e indennità minima adeguati. Sono istituiti marchi di qualità distinti per i collocamenti di volontariato e per i collocamenti di tirocinio e di lavoro. La carta dell'ESVS è conforme all'articolo 7 bis e include un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti e per la società o inadeguate ai partecipanti, ad esempio il volontariato in istituti per minori, che non sono

effettuate nel quadro dei collocamenti di solidarietà. Nell'elaborazione della carta dell'ESVS la Commissione tiene conto della carta del servizio volontario europeo.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo XX con cui integra il presente regolamento adottando la carta dell'ESVS e le relative modifiche.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) attività e misure attuate da organizzazioni della società civile e soggetti giuridici che aiutino i giovani ad accedere ai collocamenti e ai progetti di solidarietà o a svilupparli;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) attività e misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà forniti dalle organizzazioni partecipanti, che aiutino i giovani ad accedere alle attività di volontariato e a sviluppare i propri progetti di solidarietà, nonché, ove opportuno, l'offerta di un sostegno post-collocamento ai partecipanti interessati a istituire e a gestire associazioni, cooperative, imprese sociali,

organizzazioni giovanili e centri di ritrovo;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) la predisposizione di un quadro europeo per le attività di volontariato, che definisca i diritti e i doveri e che agevoli la mobilità e il riconoscimento delle competenze;

Motivazione

Nella sua risoluzione (2016/2872) del 27 ottobre 2016 sul servizio volontario europeo e la promozione del volontariato in Europa il Parlamento europeo chiede di predisporre un quadro giuridico europeo per le attività di volontariato.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quinquies) l'elaborazione di una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni, che definisca le azioni e le tempistiche di tutte le fasi dei collocamenti;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a sexies) attività e misure intraprese dalle organizzazioni partecipanti che aiutino i giovani ad accedere a collocamenti e progetti di solidarietà nonché a svilupparli;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a septies) misure volte a incoraggiare le imprese sociali a sostenere le attività dell'ESVS o a consentire ai loro dipendenti di impegnarsi in attività di volontariato nel quadro dell'ESVS;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) lo sviluppo e la gestione di **un marchio** di qualità per i soggetti giuridici che intendono offrire collocamenti **per il corpo europeo di solidarietà** al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi della carta **del corpo europeo di solidarietà**;

b) lo sviluppo e la gestione di **marchi** di qualità per i soggetti giuridici che intendono offrire, **rispettivamente**, collocamenti **di volontariato o collocamenti di tirocinio e di lavoro per l'ESVS** al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi della carta **dell'ESVS; una procedura di accreditamento separata per i soggetti giuridici che intendono fornire collocamenti di volontariato e per quelli che intendono fornire collocamenti di lavoro e di tirocinio, con diversi criteri di valutazione, limitando l'accesso al programma alle azioni per le quali essi sono accreditati;**

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'utilizzo di Youthpass, strumento europeo per il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento;

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale ***del corpo europeo di solidarietà*** e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

Testo della Commissione

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale ***dell'ESVS, comprese le relazioni elaborate sul campo dai partecipanti***, e di altri servizi online pertinenti, ***disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in primo luogo per la divulgazione degli obiettivi e dell'accessibilità del presente regolamento***, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'elaborazione di un quadro di qualità con norme di qualità per le offerte di collocamento dell'ESVS;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente azione comporta la necessità di superare il divario digitale, affinché il percorso di solidarietà quale proposto dal corpo europeo di solidarietà sia accessibile a tutti i giovani europei, in particolare ai giovani provenienti dalle zone rurali.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

L'ESVS offre pari opportunità a tutti i giovani dell'Unione, a prescindere dalle opportunità a livello nazionale. Esso, inoltre, pone le iniziative di solidarietà e il volontariato al centro del progetto europeo e promuove l'importanza della solidarietà attraverso le frontiere europee.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 include una dotazione finanziaria di 294 200 000 EUR³³ a prezzi correnti ***integrato da contributi da parte:***

2. L'importo di cui al paragrafo 1 include una dotazione finanziaria di 294 200 000 EUR³³ a prezzi correnti ***incrementata dai margini non assegnati e dall'utilizzo di nuove risorse in esercizi finanziari futuri.***

³³ Questa dotazione finanziaria costituisce l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale (2013/C 373/01) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

³³ Questa dotazione finanziaria costituisce l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale (2013/C 373/01) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Motivazione

Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe compromettere il funzionamento di altri programmi dell'UE, dovrebbe incentrarsi principalmente sui giovani e sui volontari nell'ambito del programma Erasmus+ ed essere essenzialmente finanziato dallo stanziamento per il servizio volontario europeo (SVE) e non da altre parti di Erasmus+ o altri programmi dell'UE (nota: il presente emendamento richiede la soppressione degli articoli da 27 a 31).

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) del Fondo sociale europeo, che contribuisce con 35 000 000 EUR a prezzi correnti;

soppresso

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) del meccanismo unionale di protezione civile, che contribuisce con 6 000 000 EUR a prezzi correnti;

soppresso

Emendamento 108

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) del programma LIFE, che contribuisce con 4 500 000 EUR a prezzi correnti;

soppresso

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

d) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che contribuisce con 1 800 000 EUR a prezzi correnti;

soppresso

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

***La parte rimanente è finanziata
ricorrendo a tutti gli strumenti finanziari***

disponibili nell'ambito dell'attuale regolamento QFP.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno finanziario ai collocamenti e ai progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), è indicativamente **dell'80%** per i collocamenti di volontariato e i progetti di solidarietà; e del **20%** per i collocamenti di tirocinio e di lavoro.

3. Il sostegno finanziario ai collocamenti e ai progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), è indicativamente **del 95%** per i collocamenti di volontariato e i progetti di solidarietà e del **5%** per i collocamenti di tirocinio e di lavoro.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La dotazione finanziaria può coprire anche le spese per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione **del corpo europeo di solidarietà** e al conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, iniziative di informazione e comunicazione, spese connesse alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento del portale **del corpo europeo di solidarietà** e dei necessari

4. La dotazione finanziaria può coprire anche le spese per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione **dell'ESVS** e al conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare, **un sostegno personalizzato e su misura per i giovani partecipanti con minori opportunità**, studi, riunioni di esperti, iniziative di informazione e comunicazione, spese connesse alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento del portale **dell'ESVS**

sistemi di supporto informatico, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione *del corpo europeo di solidarietà*.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

e dei necessari sistemi di supporto informatico, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione *dell'ESVS*.

Emendamento

4 bis. La Commissione e gli Stati membri continuano a finanziare la protezione civile e gli aiuti umanitari affinché l'ESVS non sia utilizzato per colmare i tagli alla spesa pubblica impiegando giovani volontari nei settori sociali in cui sono andati persi posti di lavoro.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se necessario, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ultimate entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento

5. Se necessario, alcuni stanziamenti ***di pagamento*** possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ultimate entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Un paese ***partecipante può mettere*** a disposizione dei beneficiari del programma fondi ***nazionali*** da gestire in base alle norme ***del corpo europeo di solidarietà*** e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate ***del corpo europeo di solidarietà***, a condizione che ne garantisca proporzionalmente il finanziamento

Emendamento

6. Un paese ***o un'entità regionale o locale partecipante mette*** a disposizione dei beneficiari del programma, ***in funzione delle sue risorse***, fondi ***aggiuntivi*** da gestire in base alle norme ***dell'ESVS*** e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate ***dell'ESVS***, a condizione che ne garantisca proporzionalmente il

complementare.

finanziamento complementare. ***Gli Stati membri possono mettere a disposizione nuovi fondi aggiuntivi.***

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Gli Stati membri partecipano al corpo europeo di solidarietà.***

1. ***L'ESVS opera nell'Unione e nei paesi terzi.***

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Al corpo europeo di solidarietà possono partecipare*** altri paesi sulla base di accordi bilaterali. La cooperazione avviene, se del caso, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con tali paesi.

2. ***Entro il 2020 l'ESVS è aperto a tutti gli altri paesi partecipanti al servizio volontario europeo ed è aperto ad*** altri paesi sulla base di accordi bilaterali e ***multilaterali.*** La cooperazione, ***con particolare riguardo ai paesi interessati dalla politica di vicinato nonché ai paesi a basso e medio reddito,*** avviene, se del caso, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con tali paesi.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare ***al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà.*** Al momento di iniziare un collocamento o un progetto un giovane deve avere almeno 18 anni e non più di 30.

Emendamento

1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni ***possono partecipare all'ESVS. I giovani di 17 anni*** che intendono partecipare ***all'ESVS possono registrarsi nel portale dell'ESVS o presentare la loro candidatura per un collocamento di solidarietà mediante le apposite procedure offerte da un'organizzazione partecipante che ha ricevuto il marchio di qualità.*** Al momento di iniziare un collocamento o un progetto un giovane deve avere almeno 18 anni e non più di 30. ***La Commissione mira ad offrire collocamenti a tutti i candidati.***

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione e ***i*** paesi partecipanti provvedono affinché ***ci si impegni particolarmente a*** promuovere l'inclusione sociale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani ***svantaggiati.***

Emendamento

2. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, ***gli Stati membri e gli altri*** paesi partecipanti provvedono affinché ***siano adottate misure specifiche ed efficaci per*** promuovere l'inclusione sociale ***e pari condizioni di accesso,*** in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani ***con minori opportunità, ivi comprese persone con disabilità, persone che si identificano come LGBTI e persone provenienti da comunità emarginate. Tali misure possono includere sistemi di sostegno e orientamento adeguati e personalizzati, specifiche persone di riferimento durante i collocamenti nonché specifici formati, come i collocamenti brevi. Eventuali costi aggiuntivi correlati alla partecipazione delle persone con esigenze particolari sono coperti al 100 %.***

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Il corpo europeo di solidarietà*** è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati ***o*** di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità ***del corpo europeo di solidarietà***.

Emendamento

1. ***L'ESVS*** è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati ***senza scopo di lucro, le*** organizzazioni internazionali, ***come le ONG e le organizzazioni della società civile,*** a condizione che ***le loro attività corrispondano alla definizione di attività di solidarietà di cui al presente regolamento, che*** abbiano ricevuto il marchio di qualità ***e che l'attività non rientri nell'elenco delle attività escluse.***

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una domanda presentata da un soggetto giuridico ammissibile a diventare ***un*** un'organizzazione partecipante ***al corpo europeo di solidarietà*** è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo al fine di garantire che le sue attività siano conformi agli obblighi ***del corpo europeo di solidarietà***.

Emendamento

2. Una domanda presentata da un soggetto giuridico ammissibile a diventare un'organizzazione partecipante ***all'ESVS*** è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo al fine di garantire che le sue attività siano conformi ***ai principi e*** agli obblighi ***enunciati nella carta dell'ESVS. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione al fine di una nuova valutazione. La procedura di richiesta e di registrazione è di facile utilizzo e gli oneri amministrativi sono da evitare. La procedura che conduce alla componente di volontariato è diversa da quella che conduce all'attribuzione di un marchio di qualità per la componente occupazionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascuna componente.***

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In seguito alla valutazione, al soggetto giuridico può essere attribuito il marchio di qualità *del corpo europeo di solidarietà*. Il marchio deve essere rivalutato *periodicamente* e può essere revocato.

Emendamento

3. In seguito alla valutazione, al soggetto giuridico può essere attribuito il marchio di qualità *dell'ESVS*. Il marchio *ottenuto* deve essere rivalutato *regolarmente e come minimo ogni due anni, senza creare oneri amministrativi eccessivi*, e può essere revocato *qualora le attività di detto soggetto non siano più conformi ai principi e ai criteri formulati nella carta dell'ESVS. Può essere tuttavia riattribuito a seguito di una nuova valutazione. I risultati delle nuove valutazioni dei soggetti giuridici rientrano nella valutazione e nel monitoraggio di cui all'articolo 15 del presente regolamento e, in particolare, nella relazione sui progressi compiuti che la Commissione pubblica nel 2020.*

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I soggetti giuridici che hanno ottenuto il marchio di qualità *del corpo europeo di solidarietà* hanno accesso al portale *del corpo europeo di solidarietà* e sono autorizzati a presentare offerte per le attività di solidarietà alle persone fisiche registrate.

Emendamento

4. I soggetti giuridici che hanno ottenuto il marchio di qualità *dell'ESVS* hanno accesso al portale *dell'ESVS* e sono autorizzati a presentare offerte per le attività di solidarietà alle persone fisiche registrate. *La Commissione definisce procedure di accreditamento distinte per i soggetti giuridici che intendono offrire collocamenti di volontariato e quelli che intendono offrire collocamenti di lavoro e tirocinio con diversi criteri di valutazione e limitando l'accesso al programma alle parti per cui sono accreditati.*

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *In tutte le fasi delle procedure di presentazione delle domande e di accreditamento, l'onere amministrativo è ridotto al minimo per evitare frustrazioni, costi aggiuntivi o la scarsa incentivazione delle organizzazioni partecipanti a offrire collocamenti.*

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. *Le organizzazioni partecipanti i cui collocamenti di solidarietà ricevono finanziamenti nel quadro di attività di volontariato possono provvedere in maniera indipendente alle misure di formazione previste nel programma a scopo di preparazione, di accompagnamento durante il collocamento di solidarietà e di follow-up, qualora non desiderino affidare la responsabilità di tali attività alle agenzie nazionali competenti. Le organizzazioni partecipanti ricevono un sostegno finanziario per lo svolgimento delle proprie attività di formazione.*

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I soggetti giuridici pubblici o privati stabiliti in uno *dei paesi partecipanti* e le organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei paesi partecipanti possono richiedere finanziamenti nell'ambito *del corpo europeo di solidarietà*. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il

I soggetti giuridici pubblici o privati *senza scopo di lucro* stabiliti in uno *Stato membro o in un altro paese partecipante* e le organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei paesi partecipanti possono richiedere finanziamenti nell'ambito *dell'ESVS*. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7,

marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come preconditione per ricevere finanziamenti nell'ambito *del corpo europeo di solidarietà*. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), anche le persone fisiche possono chiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti *al corpo europeo di solidarietà*.

paragrafo 1, lettera a), il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come preconditione per ricevere finanziamenti nell'ambito *dell'ESVS*. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), anche le persone fisiche possono chiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti *all'ESVS, a condizione che siano effettuati controlli di qualità equivalenti da parte dei competenti organismi di attuazione*.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, *monitora periodicamente i progressi del corpo europeo di solidarietà* verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Emendamento

1. La Commissione, di concerto con *gli Stati membri e* i paesi partecipanti, *le agenzie esecutive e le organizzazioni partecipanti e di invio nonché i soggetti interessati dell'Unione e nazionali, quali le organizzazioni giovanili, monitora periodicamente ed efficacemente i progressi dell'ESVS* verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. *A tale scopo è istituito un comitato speciale di monitoraggio del programma. Il comitato di monitoraggio del programma comprende rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, degli altri paesi partecipanti, delle agenzie esecutive, delle organizzazioni partecipanti e dei soggetti interessati a livello nazionale e dell'Unione.*

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I progressi compiuti in merito agli obiettivi specifici sono misurati utilizzando indicatori, quali:

Emendamento

2. I progressi compiuti in merito agli obiettivi specifici sono misurati utilizzando una serie di indicatori qualitativi e

quantitativi, quali:

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) il numero **di** partecipanti a collocamenti di volontariato (nazionali e transfrontalieri);

Emendamento

a) il numero **e il profilo dei** partecipanti a collocamenti di volontariato **di elevata qualità, per paese, età e genere** (nazionali e transfrontalieri);

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il numero di partecipanti che dichiarano di aver migliorato le proprie conoscenze, abilità e competenze;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) il tasso di realizzazione degli obiettivi del progetto a livello delle esigenze della comunità individuate;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il numero **di** partecipanti a progetti di solidarietà;

d) il numero **e il profilo dei** partecipanti a progetti di solidarietà **di elevata qualità, per paese, età e genere;**

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il numero di partecipanti che dichiarano di aver acquisito abilità, competenze e conoscenze per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico (anche per quanto concerne la cittadinanza europea) e professionale, per età, paese e genere;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) il numero di partecipanti con esigenze particolari o giovani con minori opportunità;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il numero di partecipanti che hanno ricevuto un certificato, come lo Youthpass, o un riconoscimento formale di altro tipo della loro partecipazione all'ESVS;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il tasso di occupazione dei soggetti che hanno partecipato;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) la percentuale di partecipanti che esprimono l'intenzione di continuare a partecipare ad attività di solidarietà, per paese, età e genere; e...) il numero di progetti di solidarietà;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) il numero delle organizzazioni titolari del marchio di qualità le cui attività di solidarietà hanno beneficiato di un finanziamento nell'ambito dell'ESVS, per paese;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e sexies) la qualità e l'efficacia della procedura nel suo complesso, segnatamente il livello dell'onere amministrativo a carico dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e septies) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti per quanto riguarda la qualità dei collocamenti, dei

corsi di formazione, del supporto linguistico, del supporto amministrativo, delle assicurazioni e del sostegno post-collocamento dell'ESVS;

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e octies) l'efficacia e l'efficienza delle procedure e dei criteri utilizzati per l'attribuzione e l'ulteriore riesame dell'attribuzione del marchio di qualità;

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e nonies) la qualità del collocamento, in particolare per quanto riguarda l'assistenza e il follow-up offerti ai partecipanti;

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e decies) la qualità dei risultati e l'impatto delle attività di solidarietà;

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e undecies) l'efficacia delle misure specifiche adottate per promuovere e garantire l'inclusione sociale e pari

condizioni di accesso per i partecipanti, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani svantaggiati;

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

Emendamento

Entro... *, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

**Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel **2020** la Commissione pubblica una relazione che illustra i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi, compreso quello di offrire a 100 000 giovani opportunità nell'ambito **del corpo europeo di solidarietà** entro il 2020 [comprendente tutti i collocamenti e i progetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)].

Emendamento

3. Nel **2019** la Commissione pubblica una relazione **sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma**, che illustra i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi, compreso quello di offrire a 100 000 giovani opportunità nell'ambito **dell'ESVS** entro il 2020 [comprendente tutti i collocamenti e i progetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)], **nonché il rapporto costo-efficacia del programma, e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.**

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La qualità dei collocamenti è valutata utilizzando standard di monitoraggio comuni in tutti i paesi partecipanti al fine di raggiungere un livello comune di qualità dell'attuazione. Le organizzazioni partecipanti contribuiscono all'elaborazione di una serie di norme di qualità.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Quattro anni dopo la data di applicazione** del presente regolamento, **la Commissione procede a una valutazione indipendente del presente regolamento** e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

4. **La Commissione procede a una valutazione ex post indipendente** del presente regolamento **per valutare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto del programma rispetto ai suoi obiettivi e, entro il 30 giugno 2021**, presenta una relazione sulle principali conclusioni, **comprese raccomandazioni per il futuro del programma**, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. **Nell'ambito della valutazione, la Commissione garantisce una consultazione periodica di tutte le parti interessate, compresi i partecipanti, le organizzazioni partecipanti e le comunità locali interessate. Le proposte future relative alla concezione del programma e all'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.**

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, assicura la

Emendamento

1. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti **e le reti a livello**

diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le iniziative sostenute nel quadro *del corpo europeo di solidarietà*.

dell'Unione pertinenti alle attività dell'ESVS, assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le iniziative sostenute nel quadro *dell'ESVS, in particolare attraverso le soluzioni TIC come il portale disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, prestando particolare attenzione alle pari opportunità e all'accessibilità*.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 20 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda una sensibilizzazione efficace e la divulgazione e l'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle iniziative che gestiscono; assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni *sul corpo europeo di solidarietà*, comprese quelle su iniziative gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni intraprese nel loro paese.

Emendamento

2. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 20 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda una sensibilizzazione efficace, *che mira anche alle zone isolate*, e la divulgazione e l'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle iniziative che gestiscono; assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni *sull'ESVS*, comprese quelle su iniziative gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni intraprese nel loro paese.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento.

Emendamento

3. Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento *e comportino un valore aggiunto nonché maggiore visibilità per l'Unione*.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le agenzie nazionali cooperano con servizi specializzati di informazione ai giovani, che informano, raggiungono, orientano e sostengono i giovani, in particolare quelli provenienti da contesti svantaggiati, al fine di garantire una divulgazione e sensibilizzazione coerente e diversificata.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a livello dell'Unione;

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità nazionale designa un organismo indipendente di revisione contabile. L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

1. L'autorità nazionale, **conformemente al principio della trasparenza**, designa un organismo indipendente di revisione contabile. L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

1. A livello dell'Unione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) è responsabile della gestione di tutte le fasi della sovvenzione per azioni e progetti dell'ESVS elencati all'articolo 7 del presente regolamento presentati da organizzazioni dell'Unione o internazionali.

2. L'EACEA è inoltre responsabile dell'accreditamento e del monitoraggio delle organizzazioni dell'Unione o internazionali.

Emendamento 158

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1**

In ciascun paese partecipante **al corpo europeo di solidarietà** le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del **corpo europeo** di solidarietà.

In ciascun paese partecipante **all'ESVS** le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro **dell'ESVS**. **Le organizzazioni della rete EURES, quali definite all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/589, assistono dette agenzie nazionali nella gestione delle azioni di solidarietà sotto forma di attività di tirocinio e di lavoro e nelle pertinenti misure di qualità e di sostegno nel quadro dell'ESVS.**

¹ **Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione**

dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1288/2013, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni ***del corpo europeo di solidarietà*** che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione³⁴.

³⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1288/2013, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni ***dell'ESVS*** che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione³⁴. ***La Commissione mette a disposizione delle agenzie nazionali attività concrete di formazione e orientamento, per realizzare adeguatamente tutto il ciclo di vita del progetto, nonché per superare tutti gli ostacoli che individui e organizzazioni si trovano ad affrontare.***

³⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Testo della Commissione

a) sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;

Emendamento

a) sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno, ***prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e, quindi, senza imporre oneri ulteriori alle organizzazioni partecipanti;***

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) specifica le priorità annuali;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) consulta le agenzie nazionali per l'introduzione di procedure, meccanismi e strumenti, garantendo che vi siano adeguate risorse per le commissioni di gestione;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione ***del corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti.***

7. La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali, ***le organizzazioni partecipanti e di invio nonché i soggetti interessati della società civile coinvolti nelle attività dell'ESVS, quali le organizzazioni giovanili,*** per garantire una coerente attuazione ***dell'ESVS in tutti i paesi partecipanti. La***

Commissione invita le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività dell'ESVS, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk, il Centro europeo per il volontariato (CEV), il Forum europeo della gioventù (YFJ) e altre organizzazioni pertinenti della società civile, incluse le reti che rappresentano i datori di lavoro e i sindacati, a partecipare a tali riunioni.

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni *del corpo europeo di solidarietà* che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

Emendamento

3. Le agenzie nazionali *e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)* sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni *dell'ESVS* che sono loro affidate. Tali controlli *sono proporzionati e adeguati e* offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili, *prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e, quindi, senza imporre oneri ulteriori alle organizzazioni partecipanti. Inoltre, al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, si ricorre quanto più possibile a importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.*

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di*

Emendamento

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis*

esecuzione. Ogni programma di lavoro garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 siano attuati in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. I programmi di lavoro contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione.

riguardo all'adozione di programmi di lavoro. Ogni programma di lavoro garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 siano attuati in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. I programmi di lavoro contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, **ivi comprese le azioni comuni a livello transfrontaliero**, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione.

Motivazione

È opportuno che il Parlamento e il Consiglio siano consultati in merito alle misure di attuazione del presente regolamento.

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Due anni dopo l'attuazione del presente regolamento da parte della Commissione mediante i programmi di lavoro, gli indicatori di risultato dell'ESVS sono soggetti a un ulteriore controllo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo per valutare un'integrazione adeguata delle attività e degli obiettivi previsti in un quadro formale di politica per i giovani da attuare dopo il 2020.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui

soppresso

all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

soppresso

Motivazione

È opportuno che il Parlamento e il Consiglio siano consultati in merito alle misure di attuazione del presente regolamento.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal [data di entrata in vigore di presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che

il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Articolo 27

Emendamento

soppresso

*Modifica del regolamento (UE) n.
1293/2013*

*All'articolo 4 del regolamento (CE) n.
1293/2013, è aggiunto il seguente
paragrafo:*

*"3. Un massimo di 3 000 000 EUR a
prezzi correnti dal sottoprogramma
'Ambiente' corrispondente al settore
prioritario 'Governance e informazione in
materia ambientale' e di 1 500 000 di
EUR a prezzi correnti dal
sottoprogramma 'Azione per il clima'
corrispondente al settore prioritario
'Governance e informazione in materia di
clima' sono destinati al finanziamento di
progetti ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 4, attuati dal corpo europeo di
solidarietà a norma del regolamento (UE)
2017/XXX, che contribuiscono a uno o
più dei settori prioritari ai sensi degli
articoli 9 e 13. Tale allocazione è attuata
unicamente in conformità del
regolamento (UE) 2017/XXX,
indipendentemente dalle prescrizioni
specifiche del regolamento (UE)
n. 1293/2013."*

Emendamento 171

**Proposta di regolamento
Articolo 28**

Testo della Commissione

Articolo 28

*Modifiche del regolamento (UE) n.
1303/2013*

*Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così
modificato:*

*1. all'articolo 58, il paragrafo 1 è così
modificato:*

*a) il primo comma è sostituito dal
seguito:*

*"Su iniziativa della Commissione, i fondi
SIE possono sostenere le misure di
preparazione, sorveglianza, assistenza*

Emendamento

soppresso

tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento e azioni di sostegno a norma del regolamento (UE) 2017/XXX di cui al terzo comma, nella misura in cui tali azioni perseguono l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale."

b) al terzo comma, è aggiunta la seguente lettera m):

"m) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/XXX relativo al corpo europeo di solidarietà al fine di migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani, come pure la loro occupabilità, e facilitare la transizione al mercato del lavoro."

2. All'articolo 91, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"35 000 000 EUR a prezzi correnti della dotazione destinata su iniziativa della Commissione all'assistenza tecnica sono assegnati al corpo europeo di solidarietà per sostenerne le azioni, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/XXX. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche dei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi."

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 29

Testo della Commissione

Articolo 29

*Modifica del regolamento (UE) n.
1305/2013*

All'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, dopo il primo comma è aggiunto il seguente

Emendamento

soppresso

comma:

"Il FEASR può finanziare anche, per un importo di 1 800 000 EUR a prezzi correnti, in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, azioni attuate dal corpo europeo di solidarietà che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013."

Motivazione

Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe compromettere il funzionamento di altri programmi dell'UE, e dovrebbe incentrarsi principalmente sui giovani e sui volontari nell'ambito del programma Erasmus+ (nota: l'emendamento richiede la soppressione degli articoli da 27 a 31).

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30

soppresso

Modifica del regolamento (UE) n. 1306/2013

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1306/2013, è aggiunta la seguente lettera j):

"j) le azioni attuate dal corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2017/XXX che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo agricolo e rurale, in particolare le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche dei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi."

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Modifiche della decisione n. 1313/2013/UE

All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1313/2013, dopo il primo comma e aggiunto il seguente comma:

"6 000 000 EUR a prezzi correnti dalla dotazione finanziaria proveniente dalla rubrica 3 'Sicurezza e cittadinanza' sono destinati a finanziare azioni attuate dal corpo europeo di solidarietà, a norma del regolamento (UE) 2017/XXX, che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di protezione civile. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche della decisione n. 1313/2013/UE."